



*Consiglio Regionale della Campania*

**X LEGISLATURA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**SEDUTA DEL 10 MARZO 2016**

Delibera n. 31

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a) L.R. 30 aprile 2002, n. 7, e ss. mm. ii. ed art. 73 D.Lgs. 118/2011, determinatosi a seguito di sentenza esecutiva della Corte di Appello di Napoli n. 3384/2015, in favore dell'Avv. Maurizio Parlato per € 4.408,87 (quattromilaquattrocentotto/87) per competenze legali.

L'anno 2016, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo alle ore 13,15, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, Isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

ROSA	D'AMELIO	Presidente
TOMMASO	CASILLO	Vice Presidente
ERMANNINO	RUSSO	Vice Presidente
ANTONIO	MARCIANO	Consigliere Questore
MASSIMO	GRIMALDI	Consigliere Questore
VINCENZO	MARAIIO	Consigliere Segretario
FLORA	BENEDUCE	Consigliere Segretario

Sono assenti: ///

Presiede: Presidente Rosa D'Amelio

Assistono i Dirigenti: Direttore Generale Attività Legislativa, Avv. M. Fabbrocini  
Direttore Generale Risorse Umane, Finanz. e Strument., Dott.a L. Corretto  
Dirigente UD Affari Legali e Assistenza Ufficio di Pres., Dott. A. Aurilio

Relatore: Cons. Questore Antonio Marciano

Alla stregua dell'istruttoria e della verifica di legittimità della UD Staff Pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli organismi di controllo, nonché di regolarità contabile e copertura finanziaria rilasciata dalla UD Bilancio;

#### PREMESSO

- che la legge regionale n 7/2002 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili e introducendo nuove procedure amministrative contabili;
- che l'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011 stabilisce che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che il predetto articolo 73, dispone, altresì, che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

#### PRESO ATTO

- che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania nella seduta del 03 febbraio 2016 con delibera n. 23 ha approvato il "Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per il triennio 2016-2018";
- che nel succitato bilancio finanziario gestionale 2016 è previsto il capitolo di spesa n. 7903, collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 01 - "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso";

#### RILEVATO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale, n.1731 del 30 ottobre 2006, è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze e/o pignoramenti eseguiti presso l'Istituto Tesoriere;
- conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale, ai fini della redazione del presente atto, l'Amministrazione del Consiglio Regionale ha proceduto alla rilevazione dei debiti fuori Bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- con atto di citazione dell'11.07.2005 il Sig. Luigi Paolo Inglese citava innanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania, il Difensore Civico pro-tempore presso la Regione Campania, e l'Avv. Giuseppe Fortunato, sia in proprio che nella qualità, all'epoca dei fatti, di Difensore Civico Regionale, per il pagamento dell'incarico di collaborazione da quest'ultimo conferitogli per la redazione e stesura di pubblicazioni divulgative dell'attività del Difensore Civico regionale, per un corrispettivo totale di euro 11.360,00.
- con sentenza 11772/2010 del 12.10.2010 il Tribunale di Napoli dichiarava l'estraneità al giudizio del Difensore Civico p.t. e condannava, in solido, la Regione Campania e l'avv. Giuseppe Fortunato, in proprio e nella qualità, al pagamento di euro 11.360,00, oltre svalutazione ed interessi, nonché la Regione ed l'avv. Fortunato al pagamento delle spese di lite.
- a seguito di attivazione di procedura di pignoramento presso terzi, il Giudice dell'Esecuzione – Tribunale di Napoli – Sezione Quinta bis – con ordinanza n. R.G. 16950/11 dell'8.11.2011 disponeva l'assegnazione della somma di euro 1.142,81 a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e Cpa se dovute, con distrazione delle spese in favore del difensore Avv. Maurizio Parlato, e di euro 18.032,64 a totale soddisfazione del credito derivante dalla sentenza di primo grado.
- avverso la sentenza di primo grado l'Avv. Giuseppe Fortunato con atto notificato in data 4.05.2011 proponeva appello cui ha resistito, da un lato, la Regione Campania, proponendo

- a propria volta appello incidentale, e dall'altro il Sig. Luigi Paolo Inglese, che a sua volta ha spiegato appello condizionato.
- il relativo giudizio si concludeva con sentenza 3384/2015 del 24.07.2015 di accoglimento dell'appello proposto da Giuseppe Fortunato e di accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Regione Campania, per l'effetto condannava:
    - al pagamento in favore di Luigi Paolo Inglese, a titolo di arricchimento senza causa, della complessiva somma di euro 9.656,00, oltre accessori come liquidati dal primo giudice
    - al pagamento dei 4/5 delle spese di lite liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in proporzione di quanto liquidato dal primo giudice, e, quanto al giudizio di secondo grado al pagamento di euro 3.474,84, di cui euro 3.021,60 per compensi ed euro 453,24 per spese generali, oltre IVA e CPA per un totale di euro 4.408,87, con attribuzione all'Avv. Maurizio Parlato, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
  - in data 14.10.2015 la sentenza del Giudice di Appello veniva notificata in formula esecutiva su richiesta dell'Avv. Maurizio Parlato, per attribuzione delle spese di lite liquidate in relazione al giudizio di secondo grado.
  - con nota prot. Gen. 2015.0016817/A del 17.12.2015 l'Avv. Maurizio Parlato trasmetteva nota spese relativa alla notifica della sentenza con formula esecutiva, per un importo di euro 3.474,84, di cui euro 3.021,60 per compensi ed euro 453,24 per spese generali, oltre IVA e CPA per un totale di euro 4.408,87, al lordo della ritenuta d'acconto di euro 694,97.

#### VISTO

- l'esito dell'istruttoria rappresentata nell'allegata scheda di rilevazione di partita debitoria, redatta dal responsabile del procedimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### CONSIDERATO

- che il debito fuori bilancio in questione deriva da una sentenza esecutiva del Giudice di Appello di Napoli n. n. 3384/2015, in favore dell'avv. Maurizio Parlato di € 3.474,84, di cui euro 3.021,60 per compensi ed euro 453,24 per spese generali, oltre IVA e CPA per un totale di euro 4.408,87 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 694,97;
- che il debito di cui trattasi risulta dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- che per la somma di cui alla sentenza n. 3384/2015 ammontante ad euro 4.408,87 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 694,97, per competenze legali, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio Regionale;

#### RITENUTO

- di dover disporre, sull'esercizio finanziario 2016, all'esito della proposta di legge, di dare copertura al debito fuori bilancio incrementando il capitolo 6082 missione 1 programma 1 titolo 1 macroaggregato 103 piano dei conti finanziario 1.03.02.02.000 mediante prelievo dal fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio capitolo 7903, missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110 piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 del bilancio di previsione gestionale 2016/2018 esercizio 2016.
- di dover demandare all'U.D. STAFF, Pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli organismi di controllo il successivo atto di impegno e liquidazione e l'inoltro alla Corte dei Conti;
- di dover subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011 che stabilisce che il Consiglio regionale riconosce *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro da sentenze esecutive;
- che il predetto articolo dispone altresì che "al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta

giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta

VISTO l'art. 47, della L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.

VISTO la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30-10-06;

VISTO il D. Lgs. 118/2011


a voti unanimi

### DELIBERA


per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, e con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- a) di chiedere al Questore alle Finanze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania di avviare le procedure, in aderenza a quanto disposto dall'art. 73 del D.Lgs. 118 del 2011, di riconoscimento del debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo complessivo di €. 4.408,87 (quattromilaquattrocentotto/87), per competenze legali, derivanti dalla sentenza esecutiva n. 3384/2015 del 24.07.2015, in favore dell'Avv. Maurizio Parlato;
- b) di dover disporre, sull'esercizio finanziario 2016, all'esito della proposta di legge, di dare copertura al debito fuori bilancio incrementando il capitolo 6082, missione 1, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.02.000 mediante prelievo dal fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio capitolo 7903, missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110, piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 del bilancio di previsione gestionale 2016/2018 esercizio 2016.
- c) di allegare la scheda di rilevazione della partita debitoria, riguardante il debito fuori bilancio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta dal responsabile del procedimento;
- d) di rinviare a successivo atto il riconoscimento di ulteriori eventuali voci di spese ed interessi che saranno riconosciute dall'autorità giudiziaria.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE




VISTO PER LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Dirigente della U.D. STAFF, Pianificazione,  
qualità, controllo interno e assistenza agli organismi di controllo  
Avv. Vincenza Vassallo

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Funzionario delegato dalla U.D. BILANCIO, Ragioneria e Contabilità analitica  
Dott. Rosario De Bernardo





Consiglio Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Unità Dirigenziale Staff,  
Pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli organismi di controllo

Fascicolo n. 1

Il sottoscritto Michele SALZA nella qualità di istruttore, per quanto desumibile dagli atti di cui si dispone, relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: AVV. MAURIZIO PARLATO  
C.F. PRLMRZ79A29F839L  
PARTITA IVA 05249311217

Oggetto della spesa: Pagamento spese legali

Impegno: NON RISULTA IMPEGNO

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza notificata con formula esecutiva della Corte di Appello di Napoli n. 3384/2015 di condanna al pagamento della somma complessiva di € 4.408,87 a titolo di spese di lite in favore dell'avv. Maurizio Parlato, anticipatorio.

Con atto di citazione dell'11.07.2005 il Sig. Luigi Paolo Inglese citava innanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania, il Difensore Civico pro-tempore presso la Regione Campania, nonché l'Avv. Giuseppe Fortunato, sia in proprio che nella qualità, all'epoca dei fatti, di Difensore Civico Regionale, per il pagamento dell'incarico di collaborazione da quest'ultimo conferitogli per la redazione e stesura di pubblicazioni divulgative dell'attività del Difensore Civico regionale, per un corrispettivo totale di euro 11.360,00.

Con sentenza 11772/2010 del 12.10.2010 il Tribunale di Napoli dichiarava l'estraneità al giudizio del Difensore Civico p.t. e condannava, in solido tra loro, la Regione Campania e Giuseppe Fortunato, in proprio e nella qualità, al pagamento di euro 11.360,00, oltre svalutazione ed interessi, nonché la Regione ed il Fortunato al pagamento delle spese di lite.

A seguito di attivazione di procedura di pignoramento presso terzi, il Giudice dell'Esecuzione – Tribunale di Napoli – Sezione Quinta bis – con ordinanza n. R.G. 16950/11 dell'8.11.2011 disponeva l'assegnazione in favore del Sig. Luigi Paolo Inglese della somma di euro 1.142,81 a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e Cpa se dovute, con distrazione delle spese in favore del difensore Avv. Maurizio Parlato, e di euro 18.032,64 a totale soddisfazione del credito derivante dalla sentenza di primo grado - .

A seguito di predetta assegnazione veniva liquidata la somma totale di Euro 20.576,65, come da quietanza n. 0025074 del 07 dicembre 2011, Banco di Napoli – Ente 0000100 Regione Campania;

110



Consiglio Regionale della Campania

Avverso la sentenza di primo grado l'Avv. Giuseppe Fortunato con atto notificato in data 4.05.2011 proponeva appello cui ha resistito, da un lato, la Regione Campania, proponendo a propria volta appello incidentale, e dall'altro il Sig. Luigi Paolo Inglese, che a sua volta ha spiegato appello condizionato.

Il relativo giudizio si concludeva con sentenza 3384/2015 del 24.07.2015 di accoglimento dell'appello proposto da Giuseppe Fortunato e di accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Regione Campania, che per l'effetto condannava:

- al pagamento in favore di Luigi Paolo Inglese, a titolo di arricchimento senza causa, della complessiva somma di euro 9.656,00, oltre accessori come liquidati dal primo giudice
- al pagamento dei 4/5 delle spese di lite liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in proporzione di quanto liquidato dal primo giudice, e, quanto al giudizio di secondo grado al pagamento di euro 3.474,84, di cui euro 3.021,60 per compensi ed euro 453,24 per spese generali, oltre IVA e CPA per un totale di euro 4.408,87, con attribuzione all'Avv. Maurizio Parlato, dichiaratosi anticipatario.

In data 14.10.2015 la sentenza del Giudice di Appello veniva notificata in formula esecutiva su richiesta dell'Avv. Maurizio Parlato, per attribuzione delle spese di lite liquidate in relazione al giudizio di secondo grado.

Con nota prot. Gen. 2015.0016817/A del 17.12.2015 l'Avv. Maurizio Parlato trasmetteva nota spese relativa alla notifica della sentenza con formula esecutiva per un importo di euro 3.474,84, di cui euro 3.021,60 per compensi ed euro 453,24 per spese generali, oltre IVA e CPA per un totale di euro 4.408,87 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 694,97.

Su tali presupposti si è formato il debito di cui si chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosce *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive.

TOTALE DEBITO €. 4.408,87(quattromilaquattrocentotto/87) al lordo della ritenuta d'acconto.

Sulla base degli elementi documentali disponibili ed in particolare sulla base di quanto desumibile dalle determinazioni del Giudice di Appello di Napoli

ATTESTA

- che il Giudice ha condannato la Regione Campania al pagamento dei 4/5 delle spese di lite liquidate, quanto al giudizio di secondo grado, al pagamento di euro 3.474,84, di cui euro 3.021,60 per compensi ed euro 453,24 per spese generali, oltre IVA e CPA per un totale di euro 4.408,87 al lordo della ritenuta d'acconto di euro 694,97;
- che sono in fase di attuazione gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto attestato, il Dirigente U.D. Staff



Consiglio Regionale della Campania

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio per l'importo complessivo di 4.408,87 (quattromilaquattrocentotto/87) al lordo della ritenuta d'acconto di euro 694,97, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 118 del 2011, che stabilisce che il Consiglio regionale riconosce *con legge* la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive, precisando che il già citato articolo n. 73, dispone altresì che: Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Allegati:

1. Copia sentenza Tribunale di Napoli n. 11772/2010 del 12.10.2010
2. Copia quietanza n. 0025074 del 07 dicembre 2011, Banco di Napoli – Ente 0000100 Regione Campania;
3. Copia Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3384/20151 del 14.07.2015;
4. Copia ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione n. R.G. 16950/11
5. Copia nota spese relativa alla notifica della sentenza con formula esecutiva da parte dell'Avv. Maurizio Parlato trasmessa con nota prot. Gen. 2015.0016817/A del 17.12.2015.

Napoli, 01/03/2016

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria  
Dr. Michele Salza

Il Dirigente UD STAFF  
Avv. Vincenza Vassallo

C.P.A

CR 1561/04 ?

Sentenza n. 11772/2010 del 12/10/2010  
Ruolo n. 25039/200.  
Pr. Telematico

Avv. MAURIZIO PARLATO  
Corso Vittorio Emanuele, 42  
80122 NAPOLI  
Tel. 081.7614871 - Fax 081.19351682

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
IV SEZIONE CIVILE

JENT

11772/  
Molo

G.O.T. avv. Fulvia Russo, nella qualità di Giudice Monocratico in sostituzione del

Settore AA.GG. della P.  
e Collegamenti con gli

Giudice Margherita D'Amore ha emesso la seguente;

SENTENZA

18 MAR 2011

1393  
M

Nella causa iscritta al n. 25039 nel R.G. contenzioso dell'anno 2005 avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie tra Inglese Luigi Paolo, rappresentato e difeso, in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. G. Procaccini, Francesco Mazzella ed avv. Maurizio Parlato, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 670;

URGENTE

ATTORE

Regione Campania, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Erminia Addivinola, giusta procura Generale ad lites per notar Stefano Cimmino, del 17-9-2002 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 ufficio legale Della Regione Campania

CONVENUTA

Difensore Civico pro-tempore presso la Regione Campania

CONVENUTA CONTUMACE

Avv. Giuseppe Fortunato rappresentato e difeso dal prof. Avv. Antonio Palma e dall'avv. Francesco Rinaldi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Napoli alla via Carlo Poerio 98;

CONVENUTO

GRUPPO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.E. REGISTRAZIONE  
LETTORI CIVILIZZAZIONE E INTERFACCIA  
NAPOLI 22 MAR 2011

Avv. Addivinola  
23/3/11

## FATTO

Con atto di citazione dell' 11.7.2005, il sig. Luigi Paolo Inglese conveniva in giudizio la Regione Campania, il difensore civico pro-tempore presso la Regione Campania e l'avv. Giuseppe Fortunato, in proprio e nella qualità, all'epoca de fatti, difensore civico presso la Regione Campania, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) Accertato lo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'attore, sig. Luigi Paolo Inglese, condannare, per i motivi innanzi indicati, la Regione Campania, in persona del presidente p.i. ed il difensore civico pro-tempore presso la Regione Campania e l'avv. Giuseppe Fortunato, in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e responsabilità, al pagamento di euro 11.360,00 ovvero di quella somma maggiore o minore, che, anche in sua giustizia ed equità il Tribunale riterrà dovuta, oltre interessi del credito dal sorgere del rapporto al saldo, oltre indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, svalutazione monetaria, perdita della redditività del denaro e ritardo nel pagamento, nonché interessi anche su tali somme dal sorgere di ogni credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda giudiziaria all'effettivo soddisfo; 2) In via gradata e salvo gravame, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda nei confronti della Regione Campania, condannare l'avv. Giuseppe Fortunato, quale difensore civico presso la Regione Campania all'epoca dei fatti per cui è causa, per i motivi innanzi indicati, al pagamento, per tutte le causali di cui innanzi dell'importo di euro 11.360,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che, anche in sua Giustizia e Equità, che il Tribunale riterrà dovuta, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria per maggior danno, svalutazione monetaria, perdita di redditività e ritardo nel pagamento, sempre dal sorgere del credito al saldo, nonché interessi anche su tali somme, ed interessi sulle somme

*dovute e a titolo di interessi dalla domanda giudiziaria all'effettivo soddisfo; 3) In via ancora più gradata e sempre salvo gravame, in ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, per tutte le causali innanzi indicate condannare la Regione Campania, il difensore civico pro-tempore, nonché l'avv. Giuseppe Fortunato, quale difensore civico, presso la Regione Campania all'epoca dei fatti, in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, in ogni caso a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per "arricchimento senza giusta causa" dell'importo di euro 11.360,00 ovvero di quella somma, maggiore o minore, che, anche in sua Giustizie ed equità il Tribunale riterrà dovuta, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno e svalutazione monetaria, perdita della redditività del denaro e ritardo nel pagamento, nonché interessi anche su tali somme dal sorgere di ogni credito al saldo ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari".*

Si costituiva in giudizio La Regione Campania, la quale eccepeva l'incompetenza funzionale per materia del Giudice adito, la carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda, l'inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dall'attore, concludendo per la dichiarazione dell'incompetenza funzionale per materia del Giudice adito, in quanto competente sulla domanda attorea il Giudice del Lavoro, sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania ed in subordine nel merito rigettare la domanda perché inammissibile in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed onorari.

Si costituiva altresì l'avv. Giuseppe Fortunato, il quale eccepeva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatazza del petium e della causa petendi; carenza e/o non dimostrazione di legittimazione attiva; carenza di legittimazione passiva

dell'avv. Giuseppe Fortunato; Assoluta infondatezza della domanda;  
inammissibilità ed infondatezza della domanda subordinata di indebito  
arricchimento ex art. 2041 c.c.

L'avv. Fortunato concludeva in conformità per la nullità dell'atto di citazione, per  
la mancanza di legittimazione attiva e nel merito per l'assoluta infondatezza della  
domanda principale e per inammissibilità ed infondatezza dell'azione di indebito  
arricchimento. Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Non si costituiva il difensore civico pro-tempore del quale veniva dichiarata la  
contumacia con ordinanza del 9.11.2005.

Nel corso dell'istruttoria è stata raccolta prova testimoniale sull'effettivo  
svolgimento dell'incarico professionale da parte dell'attore Luigi Paolo Inglesa.

Sulla precisazione delle conclusioni la causa è stata assegnata a sentenza con i  
termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle memorie conclusionali e di  
replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va affermata la competenza funzionale per materia di questo  
Giudicante, atteso che nel caso di specie si è trattato di un incarico di natura  
professionale, e non di un lavoro subordinato, con la conseguenza che viene  
esclusa la competenza funzionale del Giudice del Lavoro.

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguarda quelle persone  
che prestano anche per periodi brevissimi la loro professionalità, in maniera  
autonoma, per conto di un committente. I contenuti del contratto sono determinati  
dalle parti. L'attività che viene svolta è coordinata con quella del committente ma  
il lavoro è prevalentemente personale e non c'è vincolo di subordinazione nei  
confronti del committente.



Del tutto infondata parimenti è l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, trattandosi, in ogni caso, di attività svolta in favore del difensore civico della Regione Campania, che fa parte degli organismi istituzionali della Regione stessa.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum e della causa petendi*, sollevata dalla difesa dell'avv. Fortunato, appare del tutto infondata, in quanto risulta esplicitata sia la richiesta specifica di pagamento, e sia la causa petendi della domanda "incarico professionale".

Del pari infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto lo stesso ha dimostrato, attraverso le prove documentali e testimoniali, quanto meno l'aspirazione a vedersi riconosciuta l'opera professionale prestata. Ancora appare infondata l'eccezione di legittimazione passiva dell'avv. Giuseppe Fortunato, in quanto l'incarico al professionista attore risulta, di fatto conferito dallo stesso avvocato Giuseppe Fortunato, nella qualità di difensore civico dell'epoca, ancorché detto rapporto non sia risultato successivamente inquadrato in un regolare contratto.

La domanda principale dell'attore Luigi Paolo Inglese, circa la sussistenza di un valido contratto di collaborazione va assolutamente disattesa, giacché non può considerarsi instaurato un regolare e legittimo rapporto di collaborazione tra l'Ente Regione Campania e l'attore, solo e soltanto, attraverso la nota 24.4.2002 n. 1576, con la quale il difensore civico avv. Giuseppe Fortunato comunicava all'Ufficio Di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania " il signor Luigi Paolo Inglese avrebbe collaborato con lo scrivente difensore civico per la redazione di 6 numeri del giornale il difensore civico- periodico a tutela del cittadino e la stesura di un apposita pubblicazione esplicativa dell'attività del difensore civico della Regione Campania".

*FR*

Infatti, il contratto con il quale la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è a questo fine irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico, che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante dell'Ente e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi.

Conforme a tale principio giurisprudenza ormai costante: cfr. Cassazione Cass.11930/06, Cass.8950/06, Cass.1702/06, Cass.19638/05, Cass.3042/05, Cass.22973/04, Cass.14808/04, Cass.2067/03, Cass.2832/02, Cass.8492/02, Cass.13628/01, Cass.59/2001, Cass.11687/99, Cass.10956/98, Cass. 2772/98. Ha osservato in particolare la Corte di Cassazione che la previsione della forma scritta *ad substantiam* per i contratti della P.A., è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'articolo 91 della Costituzione; il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.

Nella fattispecie, non vi sono gli indicati presupposti, previsti dalla Legge, per considerare avvenuta la instaurazione di un regolare rapporto di consulenza tra

L'Ente ed il professionista.

Su tale punto vanno pertanto rigettate le domande principali di condanna nei confronti della Regione e del difensore civico pro-tempore, nonché quella di condanna dell'avv. Giuseppe Fortunato, quale difensore civico, in virtù delle prestazioni professionali, svolte da parte dell'attore.

Viceversa, la domanda subordinata di "indebito arricchimento" avanzata dall'attore sia nei confronti della P.A. e sia nei confronti dell'avv. Giuseppe Fortunato, in proprio e nella qualità, va accolta.

Nella fattispecie, infatti esiste il riconoscimento da parte della P.A.-Ente Regione dell'utilità dell'opera prestata dall'attore Luigi Paolo Inglese: infatti il prodotto dell'opera professionale, cioè il giornale "il difensore civico" periodico a tutela del cittadino, risulta riconosciuto dall'Ente Regione e diffuso sia attraverso il servizio postale, sia attraverso il sito internet della Regione Campania ([www.difensorecivicoregionecampania.it](http://www.difensorecivicoregionecampania.it)).

I detti giornali risultano altresì ampiamente diffusi anche attraverso i lavori di un Congresso Nazionale dei difensori civici, organizzato in Napoli nell'anno 2002 al Maschio Angioino, dove per pubblicizzare l'evento e l'attività espletata dal difensore civico presso la Regione Campania, le pubblicazioni in questione hanno svolto un ruolo significativo per l'affermazione dell'opera della Regione Campania per il nascente istituto del difensore civico.

Del resto, risulta che la società DreamLight s.r.l. incaricata di provvedere alla realizzazione grafica ed alla stampa del periodico, è stata regolarmente pagata dalla Regione; Come risulta altresì che gli altri giornalisti incaricati del progetto sono stati regolarmente pagati dalla stessa Regione.

Le dette circostanze affermate dall'attore Inglese non sono state oggetto di alcuna

specifica contestazione ed impugnativa da parte dei convenuti costituiti, e, pertanto, devono ritenersi credibili e veritieri.

Quindi in tale quadro appare inconfutabile l'"utilitas" ricavata dalla Regione Campania e dallo stesso avvocato Giuseppe Fortunato, difensore civico pro-tempore, all'epoca dei fatti.

Da tutto quanto detto discende quindi l'applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa di cui all'art. 2041 c.c., che prevede l'indebito arricchimento, goduto dalla Regione Campania e dall'avv. Giuseppe Fortunato e li rende tenuti al rimborso della somma rivendicata dall'attore.

Sul punto si è reiteratamente espressa in conformità la Suprema Corte di Cassazione ( n. 25166 del 14.10.2008 Cass. Sez. Unite civili n. 23385 dell'11 settembre 2008 in conformità di precedente Giurisprudenza di Cassazione a Sez. Unite n. 926 del 22/12/1999; sentenza n. 2111 del 27/2/1991; sentenza n. 21079 del 28/10/2005), la quale ha affermato che " il requisito dell'arricchimento previsto dall'art. 2041 c.c. nei rapporti tra privati è sostituito da quello dell'utilità per la prestazione dell'Ente pubblico e dall'avvenuto implicito riconoscimento da parte di questo dell'utilità medesima;

Tale giudizio sull'utilità può anche risultare in modo esplicito da qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione, riservando al Giudice ordinario l'accertamento e la misura in cui la prestazione sia stata effettivamente utilizzata.

Deve essere affermata altresì la responsabilità solidale, in una o quella della Regione Campania, dell'avv. Giuseppe Fortunato, in proprio e nella qualità, per il quale sono valide tutte le considerazioni esplicitate in precedenza sull'utilità dell'opera e sull'utilizzo della stessa, da parte dell'avv. Fortunato, esplicita nell'esercizio delle sue funzioni.

Infatti durante la sua gestione dell'ufficio di difensore civico, proprio supportato

TR

dal lavoro professionale dell'Inglese, che aveva dato corso alla pubblicazione dei sei numeri del periodico "Il difensore civico", il Fortunato ha raccolto un indubbio vantaggio di immagine e di efficienza del nuovo istituto attraverso il già richiamato congresso Nazionale dei difensori civici, svoltosi nel 2002 al Maschio Angioino.

In ordine alla posizione del difensore civico pro-tempore, del quale è stata dichiarata la contumacia si ritiene di non estendere allo stesso istituto la condanna, ritenendo assorbita la posizione dell'avvocato Giuseppe Fortunato in proprio e quale difensore civico all'epoca dello svolgimento dei fatti.

Va dichiarata pertanto l'estraneità al giudizio della figura del difensore civico pro-tempore della Regione Campania.

I convenuti Regione Campania ed avvocato Giuseppe Fortunato, in proprio e nella qualità, vanno, pertanto, condannati in solido al pagamento della somma di euro 11.360,00, oltre svalutazione monetaria dalla domanda al deposito della sentenza ed interessi da tale momento fino all'effettivo soddisfo, oltre IVA ed oneri previdenziali all'emissione di fattura.

F.Q.M.

Il G.O.T. visti gli atti di causa, in relazione all'atto di citazione ( Giudizio RG 25039/2005) inoltrato da Inglese Luigi Paolo nei confronti della Regione Campania, nonché del difensore civico e dell'avv. Fortunato Giuseppe in proprio e quale difensore civico all'epoca dei fatti così decide:

- 1) Dichiaro l'estraneità al giudizio del convenuto difensore civico p.t. presso la Regione Campania.

- 2) Condanna in solido i convenuti Regione Campania ed avvocato Giuseppe Fortunato, in proprio e nella qualità, al pagamento di euro 11.360,00 oltre svalutazione ed interessi come innanzi specificati.
- 3) Condanna i convenuti in solido Regione Campania ed avvocato Giuseppe Fortunato in proprio e nella qualità al pagamento delle spese e competenze legali in favore del dott. Luigi Paolo Inglese che liquida in € 4.400,00 di cui 600,00 per spese, € 1.800,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.

Napoli, 11 ottobre 2010

II G.O.T

Avv. Fulvia Russo

23 NOV. 2010

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 10 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta di Reale

Napoli, .....



Il Direttore Sez. Cancelleria

3 MAR. 2011

*[Handwritten signature]*

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data .....

Napoli ..... 3 MAR. 2011



Il Direttore Sez. Cancelleria

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*[Handwritten signature]*

### RELAZIONE DI NOTIFICA

Sull'istanza del sig. Luigi Paolo Inglese, rapp.to, difeso ed elett.te dom.to presso l'avv. Maurizio Parlato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 42, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'antescritta sentenza in formula esecutiva a:

- 1) REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, mediante consegna di copia a mani

*Al Destinatario*  
E' stato consegnato alla ricazione degli atti sopra-  
ricevere con qualifica per la sua propria  
assenza.

 CORTE APPELLO - NAPOLI  
L'Uffizio Giudiziario  
Piazza Spino

Napoli il 18 MAR. 2011

- 2) avv. GIUSEPPE FORTUNATO, residente in Napoli alla via G. Nicotera n. 5, mediante consegna di copia a mani

WZOC 072785 \*  
INPR 1 TPL \*

BANCO DI NAPOLI  
INTERROGAZIONE PROVVISORI

\* 25/01/16 14:44:18  
\* VER 1

Ente 0000100 REGIONE CAMPANIA  
Esercizio 2011 Entrata Uscita X Numero Riferimento dell'Ente  
N.Provvisorio 0001678 Conto 0040001 C/PIGNORAMENTI

Tipo Incas./Pag. 51 Data Carico 07.12.2011  
Tipo Imputazione 01 Conto B.Italia Dip.Ori. 00000 Oper.Ori. 066627  
Ente : Importo 20.576,65 Divisa EUR Valuta Ente 07.12.2011  
Cliente : Importo 20.576,65 Divisa EUR Valuta Cliente  
Commiss.ni: Bolli Spese 075 ES  
Causale 902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO

Segue N C.Vers. Val.Banca  
C.Cliente : Tipo Lingua : Italiano X Tedesco  
Anagrafica: 502696 INGLESE LUIGI PAOLO C.Fiscale Segue N  
Residenza :  
Coor: B.T.

Imp.Da Regularizzare 20.576,65 Data Regularizzazione  
QUIETANZA 0025074 DATA 07.12.2011 VALUTA 07.12.2011 N.DISP.

AVV. MAURIZIO P...  
CORSO Vittorio Emanuele,  
50122 NAPOLI  
Tel. 081.7643871 - Fax 081.7651002

Sentenza n. 3384/2015 pubbl. il 24/07/2015

RG n. 2031/2011

Repert. n. 3893/2015 del 24/07/2015

3384/15

AW LETIZIA

Sentenza

Ruolo Generale n. 2031/2011

Re. 2031/11  
ha 3335/15  
ff. 3893/15  
El. C. C. C.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Rosa Giordano	Presidente
dott. Maria Teresa Mondo	Consigliere
dott. Giulio Cataldi	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa con atto d'appello notificato in data 04.05.2011

da

**GIUSEPPE FORTUNATO** (FRTGPP58P24F839V), elettivamente  
domiciliato in NAPOLI, VIA GENERALE G. ORSINI, 30, 80132, presso lo  
studio dell'avv. PALMA ANTONIO (PLMNTN51S18E955F), che lo  
rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

contro

**REGIONE CAMPANIA** (80011990639), in persona del legale rapp.te pro  
tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA S. LUCIA, 81 .80132 .  
presso la sede legale dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. LETIZIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO  
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA  
15 OTT 2015  
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
NAPOLI - Via S. Lucia, 81



REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2015. 0702018 19/10/2015 14,52  
N. 111 GIUSEPPE FORTUNATO  
Avvocatura Regionale  
Classifica 4.1.1.

21/10/15  
B. sigel  
x tutto  
Letizia

15064/2015

MODESTO (LTZMST69M11E791G), che la rappresenta e difende per procura generale *ad lites* per notaio Stefano Cimmino, Rep. n. 35093 del 17/09/2002.

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

LUGI PAOLO INGLESE (NGLLPL59E04H274T), elettivamente domiciliato in NAPOLI, CORSO VITTORIO EMANUELE 42, 80122, presso lo studio dell'avv. PARLATO MAURIZIO (PRLMRZ79A29F839L), che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11772/2010 dell'11.10 - 23.11.2011

Conclusioni dell'appellante: *"sia riformata, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza di primo grado impugnata, nella parte in cui non ha accolto le eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dall'odierno appellante e nella parte in cui nel merito ha accolto la domanda subordinata di indebito arricchimento ed ha conseguentemente condannato l'appellato in solido con la Regione al pagamento al pagamento della somma di € 11.360,00, oltre accessori di legge; e anche della parte in cui ha disposto condanna alle spese del giudizio, e per l'effetto. A. in via preliminare :1. Sia dichiarata la nullità della sentenza per omessa notifica ad un contraddittore necessario, e segnatamente il difensore civico regionale p.t., per le ragioni di cui in narrativa; 2. sia accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; 3. sia accertata e dichiarata la carenza e/o non dimostrazione di legittimazione attiva di parte*

attrice in primo grado, odierna appellata; 4. Sia accertato e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Avv. Giuseppe Fortunato sia in ordine all'azione contrattuale sia in ordine all'azione di indebito arricchimento; B. nel merito: confermare la gravata decisione nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'infondatezza della domanda principale e, quindi, l'ha rigettata integralmente, attesa l'inesistenza e/o nullità di qualsivoglia rapporto contrattuale tra parte attrice e gli enti convenuti; C. sia riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata di indebito arricchimento; e per l'effetto, quindi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione di indebito arricchimento e, per l'effetto, rigettarla integralmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria si fa rinvio a quanto già prodotto in giudizio ed ai mezzi probatori ivi richiesti ed espletati, il cui contenuto si abbia qui integralmente per ripetuto e trascritto."

Conclusioni per la Regione Campania: "Voglia codesta ecc.ma Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero dell'esecuzione della impugnata sentenza di primo grado, in riforma della stessa: 1) dichiarare l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale ordinario per essere competente il Tribunale quale Giudice del lavoro; 2) ovvero, in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania; 3) ovvero, in via ancora più gradata, dichiarare inammissibile o rigettare, in quanto infondata, la domanda attorea di ingiustificato arricchimento; 4) ovvero, in ultima ratio, dichiarare unico legittimato passivo l'Avv. Giuseppe fortunato e condannarlo al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio;

grado di giudizio".

Conclusioni per Luigi Paolo Inglese: "Codesta Ecc.ma Corte voglia: 1) dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'avv. Giuseppe Fortunato, con ogni pronuncia consequenziale; 2) in via subordinata e, solo ed esclusivamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale proposto e condannare la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., il Difensore Civico p.t. presso la Regione Campania e l'avv. Giuseppe Fortunato, quale Difensore Civico presso la Regione Campania all'epoca dei fatti per cui è causa, in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento, dell'importo di € 11.360,00, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che, anche in sua giustizia ed equità, l'Ecc.ma corte riterrà dovuta, oltre interessi dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, svalutazione monetaria, perdita della redditività del denaro e ritardo nel pagamento, sempre dal sorgere del credito al saldo, nonché interessi anche su tali somme dal sorgere di ogni credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda giudiziaria all'effettivo soddisfo, con ogni pronuncia consequenziale; 3) sempre condannare l'avv. Giuseppe Fortunato e le altre parti appellanti, in solido, ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità, al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del presente grado del giudizio, con ogni pronuncia consequenziale".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luigi Paolo Inglese citò, innanzi al Tribunale di Napoli, la Regione Campania,

il Difensore Civico pro-tempore presso la Regione Campania, nonché l'avv.

Giuseppe Fortunato, sia in proprio che nella qualità, all'epoca dei fatti, di

Difensore Civico presso la Regione Campania.

L'attore sostiene di aver ricevuto, in qualità di giornalista, da Giuseppe Fortunato, allora Difensore Civico presso la Regione Campania, con nota n.

1576 del 24.04.02, comunicata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio

Regionale della Campania, l'incarico di collaborare alla redazione di sei

numeri del Giornale "*Il difensore civico- periodico a tutela del cittadino*", ed

alla stesura di un'apposita pubblicazione esplicativa dell'attività del

Difensore Civico regionale, per un corrispettivo totale di € 11.360,00.

Aggiunse che, nonostante l'esecuzione dell'incarico e malgrado diversi

solleciti, non gli era stato corrisposto alcun compenso. Su tali premesse,

chiese pertanto al Tribunale di condannare i convenuti, in solido, ovvero

ciascuno per quanto di proprio onere e responsabilità, al pagamento della

suddetta somma quale corrispettivo per la prestazione professionale svolta,

ovvero, in via subordinata, nel caso in cui non fosse stata riconosciuta

l'esistenza di un valido rapporto contrattuale con i soggetti convenuti, di

condannarli al pagamento della predetta somma a titolo di indebito

arricchimento ex art. 2041 c.c.

Si costituirono in giudizio la Regione Campania e Giuseppe Fortunato,

mentre, il Difensore civico pro tempore presso la Regione Campania rimase

contumace.

La Regione Campania eccepi, preliminarmente, l'incompetenza funzionale

per materia del giudice adito, per essere, a suo avviso, competente il Giudice

del lavoro; eccepi, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva stante la

natura autonoma ed indipendente del difensore civico: nel merito, poi, sostenne l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda attorea, non essendo mai stata approvata dall'Ufficio di Presidenza la spesa relativa alla pubblicazione della suddetta rivista, così come previsto dal Regolamento di Amministrazione, ed in assenza, peraltro, di un contratto tra la Regione ed il giornalista, essendo principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il contratto con il quale la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. Contestò, infine, l'ammissibilità dell'azione di arricchimento, mancando il riconoscimento dell'utilità dell'opera eseguita.

Giuseppe Fortunato eccepi, invece, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice stante l'inesistenza di qualsiasi prova circa la sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra l'attore e gli enti convenuti, nonché la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che, nel caso in cui fosse risultata l'esistenza di un credito dell'attore nei confronti degli enti convenuti, al relativo pagamento sarebbero stati tenuti questi ultimi, e non già le persone fisiche che avevano, di volta in volta, ricoperto cariche nell'ambito dei medesimi enti. Nel merito, poi, eccepi l'assoluta infondatezza ed inammissibilità della domanda attorea, sotto il profilo contrattuale, per inesistenza di un atto scritto; e, sotto il profilo dell'indebito arricchimento, per mancanza della sussidiarietà e della *utilitas*.

Istruita la causa, con sentenza 11772/2010, il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'estraneità al giudizio del Difensore Civico p.t.; ha condannato, in solido tra loro, la Regione Campania e Giuseppe Fortunato, "in proprio e nella

qualità", al pagamento di € 11.360,00, oltre svalutazione ed interessi; ha condannato la Regione ed il Fortunato al pagamento delle spese di lite.

Per la riforma della sentenza ha proposto appello Giuseppe Fortunato, cui ha resistito. da un lato, la Regione Campania, proponendo a propria volta appello incidentale, e, dall'altro, Luigi Paolo Inglese, che ha a sua volta spiegato appello incidentale condizionato.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con la concessione di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. Il Tribunale, dopo aver disatteso le varie eccezioni sollevate da entrambi i convenuti, ha rigettato la domanda principale proposta dall'attore. A suo dire, infatti, la nota n. 1576 del 24.4.2002, con la quale l'allora difensore civico, Giuseppe Fortunato, aveva comunicato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania che "il signor Luigi Paolo Inglese avrebbe collaborato con lo scrivente difensore civico per la redazione di 6 numeri del giornale *il difensore civico - periodico a tutela del cittadino e la stesura di un'apposita pubblicazione esplicativa dell'attività del difensore civico della Regione Campania*", non poteva ritenersi un elemento sufficiente per poter considerare come avvenuta la instaurazione di un regolare rapporto di consulenza tra l'ente ed il professionista, essendo indispensabile, a tal fine, secondo consolidata giurisprudenza, un contratto redatto, a pena di nullità, in forma scritta, da cui potesse desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e

al compenso da corrispondersi.

Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda subordinata di "indebito arricchimento" avanzata dall'attore sia nei confronti della Regione Campania sia nei confronti di Giuseppe Fortunato *quale difensore civico*.

Il giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto che il riconoscimento dell'utilità dell'opera eseguita dall'attore, che costituisce requisito indispensabile per l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica amministrazione, in quanto sostitutiva del requisito dell'arricchimento previsto dall'art. 2041 c.c. nei rapporti interprivati, risultasse in modo esplicito dalla circostanza che il giornale "il difensore civico- periodico a tutela del cittadino" era stato ampiamente diffuso dall'Ente Regione sia attraverso il servizio postale, sia attraverso il proprio sito internet, nonché attraverso i lavori di un Congresso Nazionale dei difensori civici, organizzato in Napoli nell'anno 2002. Ad ulteriore conferma della sussistenza nel caso in esame, del riconoscimento da parte della Regione dell'utilità dell'opera prestata dall'attore, il giudice di primo grado ha evidenziato come la società DreamLight s.r.l., incaricata di provvedere alla realizzazione grafica del periodico, nonché gli altri giornalisti incaricati del progetto, fossero stati tutti regolarmente pagati dalla stessa Regione. Inoltre, ritenendo che dalla pubblicazione dei sei numeri del periodico il Fortunato avesse tratto un indubbio "vantaggio di immagine e di efficienza dell'istituto", il giudice di prima istanza ha condannato in solido la Regione ed il Fortunato al pagamento della somma di € 11.360,00 oltre svalutazione ed interessi, nonché alla refusione delle spese di lite, dichiarando, invece, l'estraneità al giudizio del Difensore Civico pro tempore della Regione Campania, che era rimasto

peraltro contumace.

§ 2. L'appello proposto da Giuseppe Fortunato è articolato in sei motivi, in vario modo tra loro connessi

§ 2.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole della nullità della sentenza per erronea notifica dell'atto di citazione in giudizio al Difensore Civico regionale. A tal riguardo, l'appellante evidenzia come l'atto di citazione del difensore civico avrebbe dovuto essere notificato presso la Presidenza, nella sede legale della Regione Campania, in Napoli, via Santa Lucia n. 81, o al più, presso il Consiglio Regionale, in Napoli, Centro direzionale isola F13, e non presso l'Ufficio del Difensore civico p.t., in Napoli, Centro Direzionale isola F8, essendo il predetto ufficio incardinato presso la Presidenza o presso il Consiglio Regionale, data la sua mancanza di autonomia.

§ 2.2. Con il secondo motivo, a sua volta variamente articolato, l'appellante si duole della contraddittorietà e carenza di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il giudice di prima istanza, dapprima, rigettato, correttamente, la domanda principale proposta dall'attore, per poi, del tutto inopinatamente, accogliere, anche nei suoi confronti, la domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.

L'appellante ribadisce, anche in questo grado, la carenza di legittimazione attiva dell'appellato e la propria carenza di legittimazione passiva: sostiene, infatti, che non sia stata fornita alcuna prova dall'attore, attuale appellato, circa l'instaurazione di un regolare rapporto di collaborazione con gli enti convenuti, sottolineando, peraltro, come non potesse ritenersi sufficiente come prova la nota n. 1576 del 24.4.2002, in mancanza di un contratto redatto, a

pena di nullità, per iscritto. Secondo l'appellante, poi, dalla stessa prospettazione di parte attrice emergerebbe con chiarezza la sua assoluta carenza di legittimazione passiva, essendo evidente che, qualora fosse riconosciuta l'esistenza di un credito dell'attore, attuale appellato, nei confronti della Regione, solo quest'ultima, e non già le persone che di volta in volta o pro tempore hanno ricoperto cariche diverse nell'ambito della stessa, sarebbe tenuta al pagamento. Ed in maniera ancor più evidente emergerebbe, a suo dire, la sua carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di indebito arricchimento, non avendo egli tratto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, alcun vantaggio personale.

§ 2.3. L'appellante, poi, evidenzia come l'Ufficio del difensore Civico non sia autonomo rispetto all'Ente cui appartiene, essendo incardinato presso la Regione, unico soggetto, pertanto, passivamente legittimato.

§ 2.4. Con il quarto motivo di impugnazione, Giuseppe Fortunato lamenta l'infondatezza nel merito della domanda attorea, stante l'inesistenza di un contratto scritto da cui possa desumersi l'instaurazione di un valido rapporto di collaborazione. Ad ulteriore sostegno della dedotta infondatezza della domanda attorea, l'appellante evidenzia, infatti, come in materia di affidamento di incarichi professionali da parte di enti pubblici sia "irrelevante l'esistenza di una deliberazione con cui l'organo collegiale di un ente pubblico abbia conferito un incarico ad un professionista (o ne abbia autorizzato il conferimento) ove tale deliberazione non si traduca nella formale stipulazione del contratto, atteso che detta deliberazione non integra una proposta contrattuale ma costituisce un mero atto interno e preparatorio del contratto, che non è surrogabile con comportamenti concludenti (quali

*l'esecuzione dell'incurico. o la ricezione e l'utilizzazione dell'opera da parte dell'ente") (Cass.5.11.2001, n.13628)*

§ 2.5. Con il quinto motivo, Giuseppe Fortunato deduce, invece, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda subordinata di indebito arricchimento. A suo avviso, infatti, nel caso di specie, tale azione non avrebbe potuto essere esperita stante la mancanza non solo del requisito necessario della sussidiarietà, essendo esperibili azioni *ex contractu*, ma anche del riconoscimento da parte sua, nonché da parte dell'ente, dell'utilità, dell'opera eseguita.

§ 3. La Regione Campania, nel costituirsi e contestare le ragioni dell'avversa impugnazione, ha, a propria volta, sollevato vari motivi incidentali di gravame.

§ 3.1. Con un primo motivo, l'appellante incidentale ripropone l'eccezione di incompetenza funzionale per materia già sollevata in primo grado, censurando la contraddittorietà della motivazione della sentenza. A detta della Regione, infatti, il *petitum* sostanziale della domanda proposta dal dott. Inglese in primo grado mirava all'accertamento della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'ufficio del Difensore Civico regionale: dunque, a suo dire, ricorrevano tutte le condizioni in presenza delle quali l'art. 409, n. 3, c.p.c., indica la competenza funzionale del Giudice del Lavoro.

§ 3.2. Con un secondo motivo, poi, la Regione contesta l'affermazione del primo giudice, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva: a suo dire, le funzioni stesse del Difensore Civico ne impedivano la configurazione alla stregua di un organo del governo regionale.

professionale che, per quanto rientrante tra le possibili modalità di attuazione dei fini istituzionali del Difensore Civico, risultava sganciata da quelle funzioni, ed eseguita, dunque, in piena autonomia dall'Inglese e dagli altri soggetti con lui incaricati della redazione della rivista.

§ 6. Va, ancora, in via preliminare, esaminata la questione sollevata dall'appellante, relativa alla validità o meno della notifica della citazione di primo grado al Difensore Civico p.t. da cui discenderebbe, ad avviso del Fortunato, la nullità della sentenza e la violazione del contraddittorio.

Si tratta di eccezione infondata.

Ed infatti, a parte il fatto che la notifica risulta correttamente eseguita e ricevuta da un funzionario dipendente, incaricato alla ricezione, sta di fatto che una simile violazione poteva essere fatta valere, se del caso, dallo stesso Difensore Civico ove mai fosse stato condannato, non certo da un terzo estraneo.

§ 7. L'appello proposto da Giuseppe Fortunato è fondato e va accolto, mentre quello della Regione Campania può trovare accoglimento solo parziale.

§ 7.1. Cominciando dall'esame del gravame proposto dal Fortunato, il Collegio ritiene di non poter condividere la valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla sussistenza di un arricchimento dello stesso per effetto della realizzazione della rivista "Il difensore Civico". Secondo il primo giudice, il Fortunato, che non era altri che il difensore civico in carica in quel determinato momento, si sarebbe arricchito in virtù dell' "indubbio vantaggio di immagine e di efficienza del nuovo istituto". Ma, escluso che la persona fisica del soggetto preposto all'ufficio di difensore civico fosse tenuta personalmente al pagamento dei compensi per le prestazioni di cui si tratta,

che facevano pur sempre capo alle funzioni di quell'ufficio (su questo punto, cfr. *infra*), occorre considerare che, secondo quanto si ritiene pacificamente, l'azione generale di arricchimento concerne soltanto utilità suscettibili di valutazione economica. Il fatto, pertanto, che Giuseppe Fortunato, in proprio, possa aver avuto un ritorno di immagine o, *lato sensu*, politico (non tanto dalla sua attività di difensore civico, ~~quanto~~) dalla pubblicazione della rivista, oltre che opinabile, non vale a determinare quell'*utilitas* in danno dei singoli artefici del periodico, tale da giustificare la sua condanna al pagamento dell'indennizzo.

§ 7.2. Discorso diverso va fatto per la Regione.

A prescindere dall'esatto inquadramento giuridico dei rapporti tra la Regione ed il Difensore Civico, è sicuramente vero quanto sostenuto dall'Ente appellante incidentale, che, cioè, vi sia una situazione di alterità, derivante dalla natura delle funzioni attribuite al Difensore Civico. Del resto, in questo senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, sia pure scrutinando una legge della Regione Toscana, ha evidenziato che "il difensore civico ... è titolare, generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'amministrazione, funzioni assimilabili, in larga misura, a quelle di controllo, spettanti - anteriormente all'abrogazione dell'art. 130 cost. - ai comitati regionali di controllo e deve quindi escludersi la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale" (Corte Costituzionale, 15 giugno 2004 n. 173).

Ciò, peraltro, non vale ad escludere un inserimento del Difensore nella cornice amministrativa della Regione: malgrado l'autonomia di cui, per l'espletamento delle sue funzioni, il Difensore deve godere (assicurata, in

genere, dalle maggioranze qualificate con cui viene nominato dai Consigli Regionali, che valgono a mettere il Difensore al riparo da pressioni di maggioranze politiche precostituite), sta di fatto che la stessa difesa regionale evidenzia come le determinazioni di spesa dallo stesso assunte, al pari di quelle relative al funzionamento degli organismi, i cui stanziamenti fanno capo al bilancio del Consiglio Regionale, ove eccedenti € 2.000,00, devono essere trasmesse all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione.

Ciò dimostra la mancanza di un'autonomia contabile e patrimoniale degli uffici del Difensore Civico, in tutto assoggettati, quindi, all'approvazione delle spese da parte del Consiglio Regionale.

Ora, il fatto che, nel caso di specie, tale approvazione sia - indiscutibilmente mancata, non vale a far ritenere che la Regione non debba rispondere nei confronti di chi, come l'Inglese, abbia svolto le sue prestazioni, quanto meno a titolo di arricchimento.

Ed infatti, la Regione non contesta che il difensore civico potesse assumere, nell'interesse del suo ufficio e, quindi, della Regione stessa, l'iniziativa che coinvolse l'Inglese, di pubblicazione della rivista: del resto, nel comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale l'iniziativa della pubblicazione dei sei numeri del giornale "Il difensore Civico". l'avv. Giuseppe Fortunato espressamente richiamò il disciplinare n. 520 del 2001 approvato da quell'ufficio, che prevedeva appunto la possibilità di iniziative varie, tra cui "promozioni, indagini conoscitive, concorsi, organizzazione di convegni e congressi, ospitalità e rapporti con altri soggetti .. ivi comprese consulenze, collaborazioni ed assistenza da affidare ad estranei all'amministrazione regionale", salva solo la presentazione di un dettagliato

(sulle quali, tra l'altro, è impresso ben visibile il simbolo della Regione Campania): del resto, se è vero che non venne approvata la spesa, è del pari vero che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ricevuta la comunicazione dell'iniziativa, non sollevò alcuna obiezione, il che vale ad escludere che quell'arricchimento possa essere stato non voluto o, addirittura, imposto. D'altro canto, la Regione non ha neppure contestato la sussistenza di quegli altri indici sintomatici dell'arricchimento consapevoli, indicati analiticamente dal primo giudice all'esito dell'istruttoria espletata (diffusione della rivista a mezzo del servizio postale e sul sito internet della Regione; organizzazione di un congresso nazionale dei difensori civici pubblicizzato anche attraverso la rivista; avvenuto pagamento del compenso agli altri giornalisti, nonché alla società incaricata della stampa).

§ 7.3. L'appello della Regione può, però, trovare parziale accoglimento con riferimento al *quantum* dell'indennizzo liquidato.

L'appellante incidentale, infatti, correttamente richiama l'orientamento giurisprudenziale (già espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza n. 23385 del 2003), secondo cui "in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la P.A. ed un professionista, l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace". Nel caso di specie, in mancanza di validi elementi per poter distinguere, nell'opera professionale svolta dall'Inglese, le diminuzioni patrimoniali dalle aspettative di lucro,

occorre comunque tener presente che l'attività professionale espletata implicò notevole impegno, con dispendio di energie e presumibilmente esborsi per spese vive. Tutto ciò considerato, pare equo detrarre dai compensi che erano posti a fondamento dell'ipotizzato incarico di natura contrattuale, una percentuale del 15 %, pari alla quota di utile netto generalmente ritraibile da qualsiasi attività professionale e/o imprenditoriale.

§ 8. In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto dal Fortunato, va respinta ogni domanda nei confronti dello stesso proposta da Luigi Paolo Inglese; in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Regione Campania, quest'ultima va condannata al pagamento, in favore di Luigi Paolo Inglese, della complessiva somma di € 9.656,00, oltre accessori come liquidati dal primo giudice.

§ 9. Quanto alla regolamentazione delle spese, l'accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla Regione induce a compensare in ragione di 1/5 le spese nei rapporti tra Inglese e Regione, con la condanna di quest'ultima al pagamento dei rimanenti 4/5, liquidati, quanto al primo grado, in proporzione di quanto liquidato dal primo giudice, e quanto al presente grado come da dispositivo con attribuzione all'avv. Maurizio Parlato che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

La peculiarità della vicenda, e le difficoltà della sua ricostruzione in diritto giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra Luigi Paolo Inglese e Giuseppe Fortunato.

*P.Q.M.*

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:  
accoglie l'appello proposto da Giuseppe Fortunato avverso la sentenza del

Tribunale di Napoli n. 11772/2010 dell'11.10 - 23.11.2010, e, per l'effetto,

respinge le domande proposte da Luigi Paolo Inglese nei confronti di Giuseppe Fortunato;

accoglie parzialmente l'appello proposto, contro la stessa sentenza, dalla Regione Campania e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Luigi Paolo Inglese, a titolo di arricchimento senza causa, della complessiva somma di € 9.656,00, oltre accessori come liquidati dal primo giudice:

compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra

Luigi Paolo Inglese e Giuseppe Fortunato;

compensa in ragione di 1/5 le spese di lite nei rapporti tra Luigi Paolo Inglese

e la Regione Campania, e condanna quest'ultima al pagamento dei rimanenti

4/5 di spese, liquidati, quanto al primo grado, in proporzione di quanto

liquidato dal primo giudice, e, quanto al presente grado, in complessivi €

3.474,84, di cui € 3.021,60 per compensi ed € 453,24 per spese generali, oltre

IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maurizio Parlato che ha

dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Napoli, il 14 luglio 2015

Il Cons. Est.

*Giulio Cataldi*

*[Signature]*  
Il Presidente

CORTE DI APPELLO	DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli	24 LUG. 2015
Della Gatta Pirella Cancelliere	



### RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Maurizio Parlato (C.F. PRLMRZ79A29F839L), con studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 42, vista l'autorizzazione n. 39 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, di cui alla legge 21.1.1994, n.53, deliberata in data 30.9.2008, ho notificato l'antescritta sentenza in formula esecutiva (con attribuzione al sottoscritto Difensore) alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, mediante spedizione con plico postale in data 14.10.2015 (come da timbro postale) dall'Ufficio Postale di Napoli 07 Repertorio notifica numero 146, racc. n. 76657881906-1

MAURIZIO PARLATO  
Vittorio Emanuele, 42  
80122 NAPOLI  
514871 - Fax 081 19351422



AVV. MAURIZIO PARLATO  
CORSO VITTORIO EMANUELE N.42 - 80122 - NAPOLI  
TEL. 0817614871 FAX 08119351682  
C. F. PRLMRZ79A29F839L  
PARTITA I.V.A. 05249311217

Napoli 1° dicembre 2015

Sig. LUIGI PAOLO INGLESE  
Corso Dauno Irpino 177/B  
ROCCHETTA SANT'ANTONIO

Partita IVA / Codice Fiscale  
**NGLLPL59E04H274T**

Inglese / Regione Campania - Avv. Fortunato - Difensore Civico  
Corte di appello di Napoli RG 2031/11  
Sentenza 3384/2015

NOTA SPESE RELATIVA ALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA IN FORMULA  
ESECUTIVA DA PARTE DELL'AVV. MAURIZIO PARLATO (per attribuzione)

La presente viene presentata al fine di definire la posizione del sottoscritto Difensore (evitando  
ulteriori spese, quali ad esempio precetto, pignoramento, etc.)

Compenso liquidato in sentenza	3.021,60
Spese generali 15% (liq. In sentenza)	453,24
Cassa avvocati 4%	138,99
	-----
	3.613,83
Iva 22%	795,04
Ritenuta acconto	-----
	694,97
Totale	-----
	3.713,91

Sarà emessa regolare fattura al momento del pagamento; si precisa che la fattura sarà intestata al  
cliente ma la ritenuta di acconto dovrà essere versata dalla Regione Campania, in virtù di condanna  
alle spese inflitta con la richiamata sentenza 3384/2015


IBAN IT67 1010 1003 4331 0000 0002 871 (Banco di Napoli S.p.A.)

Avv. Maurizio Parlato

R.G. 16950/11

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE QUINTA BIS**

Il giudice dell'esecuzione



Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 16950 dell'anno 2011 del R.E.P.

Creditore procedente

**INGLESE LUIGI PAOLO (NGLLPL59E04H274T)**

Debitore

**REGIONE CAMPANIA**

Terzo pignorato

**B NAPOLI SPA**

Ritenuto che, in forza del l.e., il credito azionato va, ad oggi, determinato come segue

€ 11.360,00	Capitale
€ 694,20	Interessi decorrenza <u>come da titolo</u> tasso <u>legale</u>
€ 1.103,44	Rivalutazione
€ 4.875,00	Spese processuali liquidate nel titolo
	Esborsi documentati successivi al titolo
<b>€ 18.032,64</b>	<b>Totale credito azionato</b>

oltre IVA e CPA nella misura di legge, da computarsi sull'importo di € 4.275,00 liquidato nel titolo esecutivo come spese processuali -al netto delle spese vive- e da corrispondersi a presentazione di fattura, semprechè non detraibili dal creditore.

Ritenuto che la spesa dell'intera procedura esecutiva -incluse spese e competenze relative all'atto di precetto nonché competenze professionali per le attività successive alla formazione del l.e. (registrazione, copie, notifica del titolo esecutivo, ecc.)- vanno liquidate come segue:

€ 150,00	esborsi
€ 640,00	dritti
€ 242,50	onorari
€ 110,31	spese generali
<b>€ 1.142,81</b>	<b>Totale spese della procedura esecutiva (*)</b>

(\*) oltre IVA e CPA nelle misure di legge da corrispondersi a presentazione di fattura, se non detraibili dal creditore.

ritenuto che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato, **assegna**

al creditore la somme dovute dal terzo al debitore, nei seguenti limiti e salvo esazione:

€ 1.142,81 a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e CPA;

con distrazione delle spese in favore del difensore, Avv. PARLATO MAURIZIO

€ 18.032,64 a totale soddisfazione del credito per cui si procede.

(oltre spese successive e occorrente imposta di registrazione, copie della presente ordinanza, ecc.) ove ne sia documentato l'anticipo, il tutto comunque nei limiti dell'importo pignorato.

Ordina al terzo pignorato l'immediato pagamento della somme assegnate e lo autorizza a trattenerne per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40,00.

Napoli, 8/11/2011

Il giudice dell'esecuzione  
augusto tafangelo



Data: Mer 16/12/2015 10:55  
Da: "Avv. Maurizio Parlato"  
<maurizioparlato@avvocatinapoli.legalmail.it>  
A: protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it  
Oggetto: sentenza 3384  
Allegato/i: nota spese Regione.pdf(dimensione 78 KB)  
IMG\_1157.JPG(dimensione 526 KB)

Come da Vostra richiesta, rimetto nota spese relativa alla sentenza in oggetto, già notificata in formula esecutiva il 14.10.2015 (ricevuta il 15.10.2015).

allego inoltre ordinanza relativa alla procedura di pignoramento presso terzi.

Cordiali saluti

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETPRES 2015.0003937/A  
Del 17/12/2015  
Da SETPRES A SERRO

Avv. Maurizio Parlato

Corso Vittorio Emanuele 42 - Napoli

Tel 0817614871 Tel/Fax08119351682

DIFENSORE CIVICO DELLA  
REGIONE CAMPANIA

17 DIC 2015

Prot. N°.....665.....

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0016817/A  
Del 17/12/2015 09 58 28  
Da CR A UDCONTR

16/12/15  
W Staff Parlato  
d. a. f. g. e.